

35939 / 21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 100/03 in quanto:

disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

Stefano Mogini - Presidente -

Massimo Ricciarelli

Ercole Aprile - Relatore -

Maria Silvia Giorgi

Riccardo Amoroso

Sent. n.sez. 1014

UP - 21/09/2021

R.G.N. 12411/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

VLF, nata a X il X /1965

avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi per l'imputata l'avv. Alessandra Bianchetti e l'avv. Carmelo Catalfamo, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione presentata dal Pubblico Ministero e in riforma della sentenza assolutoria emessa il 22 marzo 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, condannava LfV in relazione al reato di cui all'art. 571 cod. pen., così diversamente qualificati i fatti

originariamente contestati ai sensi dell'art. 572 cod. pen., per avere, tra il marzo del 2013 e il luglio del 2014, quale dirigente responsabile del settore 'formazione' della direzione dell'Azienda servizi alla persona IM e P Albergo T, abusato dei mezzi di correzione e di disciplina in ambito lavorativo in danno della dipendente MRG, addetta al medesimo ufficio e a lei subordinata: in particolare, per averla rimproverata pressoché quotidianamente per ogni banale errore, solitamente urlando al suo indirizzo davanti ai colleghi e dandole della incompetente o della lavativa, ostacolando nel godimento delle ferie e dei giorni di assenza per visite mediche e/o terapie, creando all'interno dell'ufficio un clima di intimidazione e di tensione permanente, nonché determinando nella persona offesa uno stato di ansia costante e di paura.

Rilevava la Corte territoriale come gli elementi di conoscenza acquisiti, anche a seguito della disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avessero escluso sia che l'imputata aveva agito con uno specifico scopo persecutorio nei riguardi della G, sia che le condotte della prima fossero state abitualmente maltrattanti, in quanto non avulse dall'esercizio dei poteri di correzione e di disciplina attinenti alle sue funzioni; tuttavia, quelle iniziative discontinue e episodiche avevano, comunque, integrato gli estremi del reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la V, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto i seguenti cinque motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello arbitrariamente selezionato i testimoni da esaminare nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale, scegliendo di risentire solamente la persona offesa ed i testi B, G e C, e non anche quelli che erano stati indicati dalla difesa della imputata: così determinando una lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 603, comma 3-bis, e 441, comma 5, cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente disposto la rinnovazione dell'esame della G, laddove la stessa non era mai stata sentita durante la fase delle indagini preliminari e si era limitata a presentare una querela: sicché il suo esame poteva essere disposto solamente in quanto prova necessaria per la decisione, a mente dell'art. 603, comma 1, del codice di rito, motivazione che non era stata esplicitata in questi termini.

2.3. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 571 cod. pen., contraddittoriamente asserendo come non tutte le condotte

oggetto di addebito fossero state provate; e come le iniziative della imputata fossero state ispirate da un atteggiamento di severità, in quanto connesse al soddisfacimento di fondate esigenze lavorative, senza mai scadere in gratuiti attacchi di natura personale.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, omesso di fornire una motivazione 'rinforzata', dotata di una forza persuasiva superiore a quella della precedente pronuncia, in maniera tale da superare ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità della imputata.

2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 234 e 238-bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale valorizzato a fini di prova il contenuto di una sentenza di condanna disciplinare che era stata annullata in secondo grado, sostituita da una pronuncia definitiva di proscioglimento (sia pur per una ragione di natura formale), che perciò poteva essere utilizzata come mero documento e che, anche perché adottata non da un'autorità giudiziaria, giammai avrebbe potuto dimostrare l'esistenza dei fatti oggetto di accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Il solo secondo motivo del ricorso è infondato.

Il codice di rito penale disciplina la querela tanto come notizia di reato qualificata, quanto come condizione di procedibilità, con riferimento a tutti quei reati per i quali l'avvio del procedimento penale viene fatto dipendere da una manifestazione di volontà della persona offesa, che, attraverso tale atto, esteriorizza la volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come illecito penale. Tuttavia, è pacifico che la querela, al pari della denuncia, possa contenere anche una dichiarazione di scienza, nella parte in cui il suo autore descrive fatti e accadimenti umani avvenuti in sua presenza o di cui sia venuto comunque a conoscenza.

Ora, se è certo che l'atto di querela va inserito nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e di esso è possibile una utilizzazione esclusivamente per provare l'esistenza della condizione di procedibilità, è anche assodato che lo stesso atto, nella parte in cui contiene una manifestazione di scienza, possa essere qualificato come fonte di prova dichiarativa in tutti i casi in cui, a norma dell'art. 111 Cost., di essa sia consentita l'utilizzazione processuale per una scelta dell'imputato di rinunciare

all'assunzione delle prove nel contraddittorio ovvero laddove l'acquisizione della prova diventi non ripetibile per ragioni di natura oggettiva o in conseguenza di comprovate condotte illecite.

E' per tali ragioni che nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è consolidata l'opinione che, ad esempio, ai fini della decisione del giudizio abbreviato la querela possa essere utilizzata come mezzo di prova dichiarativa anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (così, tra le molte, Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, dep. 2020, Rotili, Rv. 277965). Analogamente si è reiteratamente affermato come la querela possa essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e da essa il giudice possa trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, laddove per circostanze o fatti imprevedibili risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela e del suo contenuto venga data lettura a norma degli artt. 511 e segg. cod. proc. pen. (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv. 261735).

La prima delle appena delineate situazioni è quella che si è realizzata nel caso di specie nel quale, in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato, il contenuto della querela presentata dalla persona offesa è diventato fonte di prova dichiarativa: di talché, del tutto legittimamente la Corte di appello, nel procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha disposto il nuovo esame della G come se la stessa fosse stata già esaminata nel giudizio di primo grado.

Va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo il quale l'obbligo del giudice di appello di rinnovazione della prova dichiarativa, qualora pervenga ad una riforma della decisione assolutoria di primo grado, sussiste anche nel caso di acquisizione nel giudizio di primo grado, su accordo delle parti, della querela della persona offesa non escussa, per il contenuto dichiarativo di tale documento (Sez. 5, n. 20863 del 17/03/2021, R., Rv. 281259).

3. I restanti quattro motivi del ricorso sono fondati.

3.1. Quanto al primo motivo va osservato quanto segue.

L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la *reformatio* in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in automatico, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, essendo necessaria tale rinnovata assunzione della prova dichiarativa solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna; se sia riconoscibile una reale divergenza tra la sentenza del giudice di primo e quella del giudice di secondo grado in ordine alla valutazione della attendibilità del dichiarante ovvero del contenuto della relativa deposizione; e, comunque, se non vi sia una difformità tra il contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello valorizzato dalla corte di appello.

Tanto è desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente definiti, della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che il giudice d'appello che intenda procedere alla *reformatio in peius* di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (v., da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546; conf. in seguito, con specifico riferimento alla riforma della sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Dunque, non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello solo qualora la riforma in *peius* della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (così, da ultimo, Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593).

Tuttavia, si è pure sottolineato che costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa conclusione delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale

probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio (in questo senso Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491).

Di tale disposizione normativa e dei relativi criteri esegetici formulati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale non ha fatto buon governo, avendo deciso di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'ascolto della persona offesa e di soli tre dei numerosi testimoni già sentiti durante le indagini: senza adeguatamente spiegare perché si fosse determinata a non riascoltare gli altri testimoni indicati dalla difesa, le cui deposizioni erano state valorizzate dal giudice di primo grado per giungere alla adozione della pronuncia assolutoria; testimonianze, dunque, potenzialmente idonee ad incidere sulle valutazioni che hanno portato il giudice di secondo grado, nel riformare la decisione appellata, ad emettere la sentenza di condanna dell'imputata.

3.2. Anche il quarto motivo del ricorso è fondato.

Costituisce espressione di un consolidato indirizzo interpretativo formulato da questa Corte il principio secondo il quale nel giudizio di appello, per la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari o minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, derivante dai puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria oppure da un ampliamento della piattaforma valutativa presa in esame dal giudice di prime cure, in maniera tale che la nuova motivazione risulti capace di travolgere la precedente decisione e far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato (in questo senso, tra le tante, Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261).

Ciò perché, si è rimarcato, il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, comporta che una rivisitazione in senso peggiorativo dei medesimi dati informativi acquisiti nel primo giudizio e già considerati idonei a giustificare una pronuncia di colpevolezza, debba essere supportata da argomenti dirimenti idonei a porre in luce oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, di talché la riforma di questa determinazione sia tale da non lasciare residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza: poiché "la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; conf, tra le tante, Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113).

Di tale *regula iuris* non è stata fatta corretta applicazione dalla Corte di appello di Milano che, nel caso di specie, ha offerto una interpretazione del compendio probatorio sì alternativa, ma molto confusa e, di certo, non più persuasiva di quella adottata con la sentenza assolutoria di primo grado.

3.3. L'accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. E però vi sono le condizioni per pervenire, per le ragioni di seguito esposte nell'esame dei restanti motivi, all'annullamento senza rinvio della sentenza.

4. Anche il terzo e il quinto motivo del ricorso sono fondati.

4.1. il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver passato in rassegna i risultati probatori a disposizione, aveva concluso nel senso che i dati di conoscenza avevano dimostrato che la V si era sempre comportata con i propri collaboratori in maniera estremamente esigente, controllando assiduamente e in forma incalzante il loro lavoro, spronandoli affinché prestassero il servizio in termini di massima efficienza: atteggiamenti che, lungi dall'integrare gli estremi dell'ingiuria o della minaccia, avevano portato l'imputata a rimproverare in più occasioni i propri collaboratori, avanzando nei loro confronti severe critiche, formulando espressioni dirette di biasimo o richiami fatti ad alta voce, persino da una stanza ad un'altra, ma con iniziative che erano state sempre giustificate da censure fondate, aventi come scopo quello di risolvere problematiche contingenti dell'ufficio (come riferito, in particolare, dai testi P _ C _ e C _). Dunque, comportamento, quello della V , che aveva talvolta alterato la serenità dell'ambiente di lavoro e che era stato interpretato come vessatorio e offensivo solamente dai soggetti più fragili, ma che non aveva mai travalicato i limiti delle prerogative connesse alle funzioni direttive il cui esercizio era stato affidato alla prevenuta.

La Corte territoriale, invece, pur riconoscendo che i risultati dimostrativi delle nuove emergenze processuali non avevano inciso sulla ricostruzione dei fatti come probatoriamente accertati, tanto che ad essi il giudizio non poteva che essere lo stesso di quello espresso dal primo giudice; e pur ammettendo che le condotte della Volpato non erano mai state ispirate da alcun intento persecutorio o maltrattante nei riguardi dei propri collaboratori, ma esclusivamente dallo scopo di ottenere dagli stessi "una prestazione lavorativa perfetta secondo i canoni imposti" (anche tenuto conto che quelle iniziative erano state identiche nei riguardi di tutti i propri sottoposti e che le critiche avevano sempre riguardato l'attività lavorativa, essendo collegabili a una idea di efficienza lavorativa perseguita con ostinazione), in maniera apodittica ha concluso nel

senso che le condotte tenute dalla prevenuta verso la G fossero state scorrette e abusanti.

In tale ottica non va trascurato che – secondo la ricostruzione privilegiata dalla stessa Corte distrettuale – la G, sentita nel corso del giudizio di secondo grado, aveva confermato che gli “scontri” con la V erano stati sempre motivati dal fatto che la dirigente si fosse irritata per errori che aveva commesso nello svolgimento del lavoro; e che anche quando l'imputata si era intromessa nella “gestione delle assenze” per esigenze sanitarie dei subordinati, lo aveva fatto sempre allo scopo di evitare il rischio che durante quei periodi l'ufficio non rimanesse sguarnito.

In questo ben delineato contesto, risulta davvero incomprensibile la valutazione conclusiva compiuta dalla Corte di appello di Milano: che, per un verso, ha riconosciuto che gli atteggiamenti della V erano stati strettamente attinenti alla prestazione di lavoro, cioè connessi al ruolo direttivo da lei esercitato e, sia pur manifestati con eccessiva durezza, sempre rientranti nelle prerogative di controllo e di richiamo a lei spettanti quale superiore gerarchico, dunque non avulsi dall'esercizio del potere di disciplina assegnatole; per altro verso, ha sostenuto che quelle condotte fossero state abusive, perché non rispettose dei principi di correttezza e di collaborazione che devono qualificare i rapporti tra dipendenti, quasi che la violazione di mere prescrizioni dettate in maniera generica da un regolamento disciplinare interno fosse sufficiente ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 571 cod. pen.: laddove è pacifico che, per la configurabilità di tale delitto, occorre che i comportamenti accertati possano essere definiti “avulsi” dall'esercizio dei poteri spettanti al superiore gerarchico, cioè poteri esercitati in forme che trascendono i limiti che li caratterizzano (così Sez. 2, n. 1243 del 07/07/1965, Fontinot, Rv. 099902); ovvero abusivi, cioè posti in essere al di fuori dei limiti entro i quali nel caso del rapporto di lavoro il potere di correzione e disciplina venga esercitato in maniera funzionale ad assicurare la qualità e l'efficacia della organizzazione lavorativa (così Sez. 6, n. 51591 del 28/09/2016, V., Rv. 268819).

Circostanze queste la cui esistenza è stata ripetutamente esclusa dalla Corte territoriale, che ha chiarito in termini inequivoci come la V non fosse stata ingiuriosa o minacciosa verso i propri dipendenti, ed avesse esercitato i poteri di disciplina a lei spettanti in forma talvolta dura e esacerbante, cioè eccedente le modalità fisiologiche, ma mai in maniera eccentrica e sempre nel rispetto degli scopi e nei limiti propri di quella funzione; come, dunque, difettasse nel caso di specie la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'abuso costitutivo del delitto per il quale vi è stata condanna.

4.2. Quanto al quinto motivo, va ricordato che l'art. 653 cod. proc. pen. prevede le condizioni e i limiti per la efficacia di una sentenza penale irrevocabile in un giudizio disciplinare, mentre non è affatto stabilito che la sentenza emessa in sede disciplinare abbia un effetto vincolante per il giudice penale: e ciò vale anche per i risultati istruttori compiuti in quella diversa sede amministrativa, non potendo trovare applicazione l'art. 238 del codice di rito nella parte in cui sono regolate le conseguenze dell'acquisizione dei verbali di prova assunti in altro procedimento, essendo chiaro come tale disposizione si riferisca ai soli procedimenti giurisdizionali penali o civili.

Sotto questo punto di vista appare del tutto illegittima la scelta operata dalla Corte di appello di valorizzare direttamente e in forma 'automatica' gli esiti delle indagini compiute da una commissione di disciplina, asseritamente confermate dal giudice del lavoro in una sentenza che sarebbe stata poi annullata in sede di appello (sentenza, dunque, utilizzabile solo per provare l'esistenza della vicenda processuale e della decisione, e non anche per dimostrare la ricostruzione dei fatti ivi accertati: così, tra le diverse, Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136).

4.3. Il riconoscimento, nei termini innanzi esposti, della fondatezza delle doglianze difensive contenute nel terzo e nel quinto motivo del ricorso, in uno con l'accertata grave illegittimità dovuta al mancato rispetto dell'obbligo della motivazione rinforzata, impone l'annullamento della sentenza impugnata che il Collegio - anche nell'ottica che ha guidato le modifiche legislative apportate all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. - ritiene, in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite (in questo senso Sez. U, n. 3464/18 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831), possa essere disposto senza rinvio.

Ciò tenuto conto della totale infondatezza della ipotesi accusatoria, acclarata sulla base dei considerati elementi di fatto accertati nei giudizi di merito, che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio che non consentirebbe di pervenire ad una decisione diversa da quella adottata in questa sede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto sussiste.

Così deciso il 21/09/2021

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile

Il Presidente

Stefano Mogini

